

Al COMUNE di CORCHIANO

Area 8

OGGETTO: comunicazione di potatura alberi.

Il/la sottoscritto/a

nato/a (Prov.) il

residente a Via/P.zza n°

Cod. Fisc / P. Iva

Tel Cellulare Fax

Altro (specificare)

IN QUALITÀ DI

PROPRIETARIO AFFITTUARIO altro (specificare)

COMUNICA CHE

IL GIORNO MESE ANNO

INIZIERÀ LA POTATURA DI N° PIANTE RICADENTI IN:

ZONA AGRICOLA CENTRO URBANO

Specie principale

quercia castagno faggio leccio misto

Riferimenti Catastali

Foglio n° Particella n° Località

Superficie complessiva ha Superficie interessata al taglio ha

Foglio n° Particella n° Località

Superficie complessiva ha Superficie interessata al taglio ha

MOTIVAZIONE DELLA POTATURA

Dichiara altresì di essere a conoscenza e di rispettare le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui alla L.R. Lazio 39/2005 e del Relativo Regolamento Attuativo n. 7 del 18 Aprile 2005 e in particolare:

1. La potatura delle piante deve essere effettuata senza danneggiare le piante stesse e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della pianta e della chioma oppure finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione. L'intervento deve eseguirsi con taglio netto rasante il colletto del ramo, senza danneggiare la corteccia.
2. La potatura è consentita per la rimozione:
 - a) di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose da piante poste in prossimità di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprietà o di coltura, aree attrezzate ad uso ricreativo;
 - b) di rami, palchi di rami e parti di piante vive o morte per motivi fitosanitari e per la prevenzione degli incendi boschivi;
 - c) di rami, palchi di rami e parti di piante vive o morte per favorire la capacità produttiva della pianta.
3. La potatura e la spalcatura dei rami vivi deve limitarsi al terzo inferiore della profondità della chioma verde. L'intervento può praticarsi:
 - a) dal 1° novembre al 31 marzo per le latifoglie e le conifere non resinose;
 - b) tutto l'anno per le conifere resinose.
4. Per le specie affette da fitopatie, devono osservarsi tutte le cautele necessarie ad evitare la diffusione delle stesse, ferme restando il rispetto delle specifiche disposizioni eventualmente esistenti in materia.
5. Il materiale di risulta degli interventi deve essere trattato in conformità all'articolo 73, comma 2, del Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7, tranne quello prodotto dagli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, che deve essere smaltito come indicato dalle disposizioni specifiche in materia.

Allegati:

- Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità munito di data e sottoscrizione
- Planimetria catastale
- Documentazione fotografica
-

Corchiano li,

Firma del dichiarante